

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 24 POTERI DEL COMUNE

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 27 dicembre 2013 n. 147 e nell'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento della gestione del tributo, il dirigente/responsabile dei Tributi del Comune sovrintende alle attività svolte dal soggetto affidatario, il quale, se non diversamente disposto, designa il proprio Funzionario Responsabile del Tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti ordinari e di accertamento afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il nominativo del Funzionario Responsabile del Tributo viene indicato su ogni avviso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente da restituire entro 30 giorni dalla notifica, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per le predette operazioni il Comune può avvalersi degli accertatori di cui ai commi 179/182 art. L 296/2006, ove nominati, del proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale stipulare apposite convenzioni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle scadenze fissate, il comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo RRR, un sollecito di pagamento, assegnando un termine non inferiore a giorni 30 per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, si darà seguito ad emissione di avviso di accertamento con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato.

6. Per le utenze non domestiche alle quali è stata inviata, ai sensi dell'art. 18 comma 2 la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento. Per i versamenti tardivi con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

7. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al DPR 138/1998. In tal caso procede a darne idonea comunicazione al contribuente.

Restano ferme tutte le altre modalità di individuazione della superficie tassabile determinata sulla base di quanto previsto nel presente regolamento.

8. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.

9. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, dei proventi del Demanio e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n.639.

10. Decorso il termine previsto dall'articolo 1 comma 792 lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune avvierà le procedure per la riscossione coattiva sulla base delle vigenti norme in materia.

10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

11. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito non derivi da ripetuta violazione agli obblighi di versamento del tributo.

12. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito di emissione di avvisi di accertamento TARI e riscosse, potrà essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire fra il personale che ha partecipato all'attività secondo le disposizioni vigenti e sulla base di specifico regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dati, periodicamente copia o elenchi dei seguenti atti amministrativi:

- Concessioni per l'occupazione del suolo pubblico;
- Scia o autorizzazioni riferite ad attività anche stagionali;
- Autorizzazioni per lo svolgimento di fiere e mercati;
- Provvedimenti di agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- Provvedimenti relativi all'esercizio di attività;
- Variazioni anagrafiche;

Ovvero a mettere a disposizione le banche dati per la consultazione e l'acquisizione dei dati per lo svolgimento dell'attività tributaria nel suo complesso.

ART. 25 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata. Per i versamenti effettuati con un ritardo si applicano le norme previste per il ravvedimento operoso al momento vigenti.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, nei termini previsti dal presente regolamento, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro, determinata con riferimento ad entrambe le componenti del tributo.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, determinata con riferimento ad entrambe le componenti del tributo.

4. In caso di adempimento spontaneo tardivo si applica l'istituto del ravvedimento operoso vigente.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza

del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.